

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2181

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LO BELLO, AIARDI, ARMANI, BALDI, BIANCO, BODRITO, BOLDRIN, BUBBICO, CASTELLI, CICCARDINI, CORÀ, COSTAMAGNA, DAL MASO, FONTANA, GAVA, INNOCENTI, MAGGIONI, MATTEINI, MAZZOLA, MOLÈ, OLIVI, ORSINI, PADULA, PANDOLFI, PATRIARCA, PERRONE, PEZZATI, PISANU, PISONI, POSTAL, PRANDINI, PUMILIA, RADI, RENDE, SALVATORI, SANGALLI, SBOARINA, SINESIO, STELLA, TURNATURI, ZANIBELLI, ZOLLA**

*Presentata il 25 maggio 1973*

Conglobamento nella voce stipendio, ai fini pensionistici, dell'indennità di alloggio in favore degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 22 dicembre 1969, n. 967, fu istituita l'indennità mensile per servizio di istituto a favore degli appartenenti alle varie forze dell'ordine, inquadrati nell'Arma dei carabinieri, nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

Tale indennità, nelle intenzioni del Governo — che ne fu, tempestivamente, il proponente — avrebbe dovuto compensare momentaneamente le difficoltà originate dalla crisi di alloggi in atto, salva una soluzione sostanziale e globale del problema nel più ampio contesto dei provvedimenti urbanistici ed edilizi allo studio.

Ben si giustificava, sotto questo profilo, la non pensionabilità delle somme a tale titolo percepite, in quanto non configurabili come parte integrante e costante dello stipendio. In tal senso, la legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ne fissò le misure in apposite tabelle mantenendo ferma una quota pensionabile fissa di sole 15.000 lire.

Non si può dire, tuttavia, che i provvedimenti auspicati abbiano avuto attuazione soddisfacente. Tanto che l'indennità in parola è diventata ormai pacificamente complemento costante del trattamento economico di tali corpi.

Sotto questo profilo, peraltro, a ben vedere, la somma percepita va considerata elemento sostanzialmente integrante dello stipendio e come tale interamente pensionabile. Essa trova, infatti, il suo fondamento nella generale esigenza — comune a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine — di veder garantito il soddisfacimento di un bisogno fondamentale di vita. Non può quindi essere considerata alla stregua delle indennità connesse allo svolgimento di una particolare funzione o di una carica, poiché, lungi dal costituire un « premio » supplementare legato a particolari modalità di svolgimento del servizio, diviene minimo vitale indispensabile alla dignitosa prestazione del servizio stesso a qualsiasi livello della carriera.

Appare, del resto, profondamente ingiusto che lo Stato mentre dà con una mano,

riconoscendo ai propri dipendenti il diritto ad una integrazione del trattamento economico che inerisce direttamente ad un bisogno fondamentale di vita, tolga con l'altra, negando che tale diritto conservi validità anche al termine del periodo di servizio, quasi che, in quiescenza, il problema dell'alloggio — invece che aggravarsi, per la normale decurtazione delle somme percepite — non esista più.

La presente proposta di legge, pertanto, mira ad eliminare tale disparità tra dipendenti in costanza di servizio ed ex dipendenti collocati in quiescenza, mediante il conglobamento, ai soli fini pensionistici, della indennità di alloggio in favore delle forze dell'ordine — ivi compresi gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato — nelle singole voci stipendio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'indennità di alloggio corrisposta agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia, al Corpo forestale dello Stato viene conglobata per intero, ai fini pensionistici e di quiescenza, a decorrere dal 1° gennaio 1971, nelle singole voci stipendio dei rispettivi trattamenti economici di servizio.

### ART. 2.

Per effetto di detto conglobamento, l'indennità diviene pensionabile a tutti gli effetti.